legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., nonché il Regolamento emanato con D.P.R. n. 139/2010 in attuazione dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii., come sostituito con D.P.R. n. 31/2017;

CONSIDERATO:

- che la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell'ex art. 41 della L. R. n°16/04 (oggi Commissione locale per il Paesaggio (C.L.P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii., così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n° 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii.;
- che la zona interessata dall'intervento ricade in Zona "P.I.." del vigente P.T.P.;
- **che** il Responsabile del procedimento Urbanistico, geom. Salvatore Di Costanzo, con scheda istruttoria del 10.10.2019, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l'istanza procedibile;

RILEVATO:

- che l'intervento può essere ascrivibile alla fattispecie indicata al n. B.18 e B.21, dell'elenco di cui all'allegato "B" del D.P.R. n°31/2017 e non interdetti da specifica prescrizione d'uso del paesaggio contenuta nel Piano Paesistico vigente nell'area oggetto della previsione di modificazione;
- che la Commissione per il Paesaggio esaminato il progetto con verbale nº 2, punto n. 1 del 18.02.2020 ha espresso il seguente parere: "...omissis... la Commissione esaminata la pratica vista la scheda istruttoria e rilevato che trattasi ella realizzazione di un locale tecnico a servizio di un vecchio fabbricato, richiede di integrare la pratica con una nuova soluzione progettuale che contempli i seguenti punti: altezza non superiore a mt. 2.40; eliminazione dei sopraluce in vetro cemento; eliminazione della copertura dell' intercapedine alle spalle del locale impianti, ed il coronamento delle tegole ...omissis...";
- che con nota prot. Com. n. 1138 del 18.02.2020 il Responsabile del V° Settore richiedeva documentazione integrativa, come da parere reso dalla Commissione per il Paesaggio;
- **che** con note prot. n. 1231 del 21.02.2020 e prot. n. 3883 del 13.07.2020, la sig.ra Piscopo Maria trasmetteva la documentazione richiesta;
- **che** il Responsabile del Procedimento geom. Salvatore Di Costanzo, con scheda istruttoria del 10.07.2020, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l'istanza procedibile;
- che la Commissione per il Paesaggio esaminato il progetto con verbale n° 5, punto n. 1 del 12.08.2020 ha espresso il seguente parere: "...omissis... La commissione esaminata la pratica, vista la scheda istruttoria e rilevato che trattasi di interventi finalizzati al recupero del vecchio immobile con integrazione dei servizi accessori; rilevato che l'intervento proposto risulta contemplato dall'art 9 del vigente P.T.P. trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria con restauro e risanamento conservativo, esprime parere favorevole all'unanimità, prescrivendo che il locale denominato legnaia abbia destinazione a locale per attrezzature tecnologiche ...omissis...";
- che con nota prot. 4748 del 18.08.2020, veniva trasmessa al MIBACT- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, la Relazione tecnica illustrativa nonché proposta di accoglimento di autorizzazione paesaggistica unitamente alla documentazione ed agli elaborati tecnici dell'intervento;
- che la predetta documentazione veniva assunta al protocollo del MIBACT- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli al prot. 12187 del 04.09.2020;
- **che** il MIBACT- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, con nota prot. n. 13613 del 02.10.2020 ed acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 05.10.2020 al n. 5840, formulava richiesta di revisione d'integrazione;
- **che** con nota acquisita al prot. com. n. 819 del 29.01.2021, la sig.ra Piscopo Maria trasmetteva documentazione integrativa in riscontro alla richiesta del MIBACT- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, prot. n. 13613 del 02.10.2020;

- che con nota prot. 2574 del 08.04.2021, l'ufficio del paesaggio provvedeva a trasmettere al MIBACT-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, la documentazione integrativa acquisita al prot. com. n. 819 del 29.01.2021, e che detta documentazione veniva ricevuta dalla Soprintendenza in data 05.05.2021 al prot. n. 8464;
- che il MIBACT Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli con nota prot. n. 15777 del 17/08/2021 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia (NA) in data 18/08/2021 al n. 5529, comunicava: "SI ESPRIME IL PARERE FAVOREVOLE al rilascio della autorizzazione paesaggistica in conformità della proposta pervenuta, fatto salvo il diritto di terzi, con le seguenti vincolanti prescrizioni
 - che la scala esterna realizzata in muratura portante e che sia lasciata a vista e non intonacata;
 - le murature perimetrali esterne vengano consolidate e restaurate nella loro consistenza e che venga escluso l'impiego della tecnica delle paretine armate;
 - che per la copertura della volta estradossata si proceda ad una impermeabilizzazione in battuto di lapillo escludendo l'impiego di cemento armato e di prodotti polimeri;
 - che le tinteggiature vengano realizzate con prodotti a base di calce con colorimetrie neutre naturali;
 - che gli infissi esterni vengano realizzati in legno.

RITENUTO:

- che ai sensi dell'art. 146 c. 8 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii. "... Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità"...";
- di dover dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al suddetto parere vincolante del MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli reso con nota
 prot. n. 15777 del 17/08/2021 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia (NA) in data 18/08/2021 al n.
 5529:

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale prot. n. 1557 del 01.03.2021, a seguito dell'istruttoria eseguita dal R.U.P., per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto "Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali";

R I L A S C I A AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Alla sig.ra PISCOPO MARIA nata ad Arzano il 16.06.1962 e residente in Barano d'Ischia (NA) alla via Terone Vatoliere n. 50, C.F.: PSCMRA62D56A455N, quale proprietaria dell'immobile sito in Barano d'Ischia (NA) alla via Terone Vatoliere, per il "Progetto per la realizzazione di un locale impianti e riqualificazione di un vecchio fabbricato ad uso abitazione" sito in Barano d'Ischia (NA) alla via Terone Vatoliere, in catasto al foglio n. 27 p.lla n. 40 sub 5, come rappresentato sugli elaborati grafici allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. nº 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. nº 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. nº 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione nº 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii, nonché del Regolamento emanato con D.P.R. n. 139/2010 in attuazione dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii., come sostituito con D.P.R. n. 31/2017, in conformità al suddetto parere vincolante del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli reso con nota prot. n. 15777 del 17/08/2021 acquisita dal



Comune di Barano d'Ischia (NA) in data 18/08/2021 al n. 5529, comunicava: "SI ESPRIME IL PARERE FAVOREVOLE al rilascio della autorizzazione paesaggistica in conformità della proposta pervenuta, fatto salvo il diritto di terzi, con le seguenti vincolanti prescrizioni

- che la scala esterna realizzata in muratura portante e che sia lasciata a vista e non intonacata;
- le murature perimetrali esterne vengano consolidate e restaurate nella loro consistenza e che venga escluso l'impiego della tecnica delle paretine armate;
- che per la copertura della volta estradossata si proceda ad una impermeabilizzazione in battuto di lapillo escludendo l'impiego di cemento armato e di prodotti polimeri;
- che le tinteggiature vengano realizzate con prodotti a base di calce con colorimetrie neutre naturali;
- che gli infissi esterni vengano realizzati in legno.

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile e fatti salvi eventuali diritti di terzi.

L'efficacia della presente autorizzazione è disciplinata dal comma 4 e 11 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. nº 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza tenuto conto che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente realizzati e/o modificati e non sanati, nonché per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal D.P.R. 380/01 e ss. mm. ii.

Ai sensi ai sensi del comma 12 dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado".

Per la correttezza dei dati sopra riportati.

Il Responsabile del Procedimento

Paesaggistico (geom. Matta Florio)

II Rê

Il Responsabile per il Paesaggio (arch. Mattia Di Costanzo)